

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7726	16 ottobre 2019	SANITÀ E SOCIALITÀ
Concerne		

Riforma sociale cantonale

INDICE

1.	PREMESSA	4
2.	ESTENSIONE DELLA DURATA DEL DIRITTO ALL'API	5
2.1	Proposta.....	5
2.2	Effetti.....	5
3.	AUMENTO DELL'IMPORTO MASSIMO DELL'AFI.....	6
3.1	Proposta.....	6
3.2	Effetti.....	6
4.	ESTENSIONE A TUTTE LE PRESTAZIONI LAPS DELLA FRANCHIGIA SUL REDDITO DA LAVORO E AUMENTO DELL'IMPORTO MASSIMO MENSILE.....	7
4.1	Proposta.....	7
4.2	Effetti.....	8
5.	AUMENTO DELLA QUOTA DEL REDDITO DA LAVORO NON COMPUTATA PER GLI APPRENDISTI AL BENEFICIO DELLA PRESTAZIONE ASSISTENZIALE	10
5.1	Proposta.....	10
5.2	Effetti.....	10
6.	SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA: ISTITUZIONE DELLA RIPAM LAPS E ABOLIZIONE DEL PREMIO ORDINARIO.....	11
6.1	Premessa.....	11
6.2	Ripam per i beneficiari di prestazioni Laps (Ripam Laps)	11
6.2.1	Situazione attuale.....	11
6.2.2	Aspetti critici della situazione attuale	12
6.2.3	Proposta.....	13
6.3	Abolizione del premio ordinario e passaggio al premio effettivo.....	14
6.3.1	Situazione attuale.....	14
6.3.2	Aspetti critici della situazione attuale	14
6.3.3	Proposta.....	15
6.4	Effetti.....	15

7.	AUMENTO DEL COEFFICIENTE CANTONALE DI FINANZIAMENTO DELLA RIPAM.....	16
7.1	Proposta.....	16
7.2	Effetti.....	16
8.	AUMENTO DEL REDDITO DISPONIBILE MASSIMO PER IL DIRITTO ALLA RIPAM.....	17
8.1	Proposta.....	17
8.2	Effetti.....	18
9.	RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO.....	19
10.	INCIDENZE FINANZIARIE DELLE DIVERSE MISURE.....	19
11.	CONSEGUENZE PER GLI ENTI LOCALI	20
12.	COMPATIBILITÀ CON ALTRE LEGGI CANTONALI E FEDERALI.....	20
13.	RISPOSTE AD ATTI PARLAMENTARI	21
13.1	Iniziativa parlamentare generica del 3 giugno 2019 presentata da Ivo Durisch e cofirmatati per il Gruppo socialista " <i>Ripristinare le basi legali in vigore antecedentemente alla manovra finanziaria del 2016 per quanto riguarda le soglie di intervento e le competenze della Legge di armonizzazione delle prestazioni sociali (Laps)</i> " (IG 683)	21
13.1.1	Ripristinare le soglie d'intervento Laps 2016.....	21
13.1.2	Ritornare al Gran Consiglio la facoltà di adeguare le soglie Laps	22
13.2	Iniziativa parlamentare generica del 3 giugno 2019 presentata da Ivo Durisch e cofirmatati per il Gruppo socialista " <i>Ripristinare le basi legali in vigore antecedentemente alla manovra finanziaria del 2016 per quanto riguarda l'adeguamento delle soglie di intervento nella Legge sugli Assegni familiari (LAF)</i> " (IG 682)	23
14.	COMMENTO ALLE MODIFICHE DI LEGGE	24
15.	ENTRATA IN VIGORE	25
16.	CONCLUSIONI.....	26

LEGENDA

AFI	Assegno integrativo
API	Assegno di prima infanzia
DASF	Divisione dell'azione sociale e delle famiglie
DSS	Dipartimento della sanità e della socialità
IAS	Istituto delle assicurazioni sociali
ISD	Indennità straordinarie di disoccupazione
Laf	Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; RL 856.100
LAFam	Legge federale sugli assegni familiari del 24 marzo 2006; RS 836.2
LaLPC	Legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 23 ottobre 2007; RL 851.200
LAMal	Legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994; RS 832.10
Laps	Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000; RL 870.100
Las	Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971; RL 871.100
LCAMal	Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997; RL 853.100
LPC	Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 6 ottobre 2006; RS 831.30
Lsc	Legge della scuola del 1 febbraio 1990; RL 400.100
LSISE	Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996; RL 411.100
LT	Legge tributaria del 21 giugno 1994; RL 640.100
OAMal	Ordinanza federale sull'assicurazione malattie del 27 giugno 1995; RS 832.102
PC	Prestazioni complementari all'AVS/AI
PMR	Premio medio di riferimento
RDM	Reddito disponibile massimo
Ripam	Riduzione dei premi nell'assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie
RLaps	Regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 17 dicembre 2002; RL 870.110
RLas	Regolamento sull'assistenza sociale del 18 febbraio 2003; RL 871.110
RLCAMal	Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 29 maggio 2012; RL 853.110
UFSP	Ufficio federale della sanità pubblica
UR	UR
USSI	Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio il Consiglio di Stato intende proporre alcune modifiche legislative che interessano i sussidi di cassa malati e le altre prestazioni sociali cantonali previste dalla Laps, cioè le indennità straordinarie di disoccupazione, l'assegno integrativo, l'assegno di prima infanzia e le prestazioni assistenziali.

In particolare, si intende:

- aumentare il sussidio sui premi di cassa malati per compensare l'aumento dei premi e allargare la cerchia dei beneficiari;
- aumentare le prestazioni a favore delle famiglie economicamente sfavorite;
- introdurre ed estendere una franchigia sul reddito per sostenere gli sforzi di chi con il proprio lavoro si impegna per diventare autosufficiente;
- semplificare il processo amministrativo per l'erogazione dei sussidi di cassa malati, migliorandone la rapidità e la trasparenza.

1. PREMESSA

È grazie ad uno Stato con finanze sane che è possibile assicurare alla popolazione una politica sociale solida, propositiva ed efficace. L'attuale miglioramento dei conti pubblici permette oggi al Cantone di guardare al futuro con fiducia e di ritrovare progettualità in diversi ambiti come quello sociale e quello scolastico.

Da diversi anni, una delle principali preoccupazioni della popolazione ticinese è il costante aumento dei premi delle casse malati. A tale scopo, con il presente messaggio, si intende fornire una concreta e sostanziale risposta ai cittadini incrementando l'ammontare del sussidio per i premi di cassa malati, nonché estendendo la cerchia dei potenziali beneficiari.

Un altro importante settore in cui si intende intervenire è quello degli assegni integrativi (AFI) e di prima infanzia (API), potenziando il sostegno alle famiglie con figli.

Si vuole inoltre favorire il percorso verso l'integrazione nel mondo del lavoro grazie all'introduzione rispettivamente al rafforzamento degli incentivi destinati alle persone a beneficio di prestazioni Laps. Questi incentivi affiancano e completano la strategia messa in atto da Governo e Parlamento di rafforzamento delle misure d'inserimento socio-professionale. Si pensi, in particolare, al credito di 3 milioni annui stanziato dal Gran Consiglio il 20 giugno 2018, al progetto sperimentale per l'inserimento socio-professionale di persone a beneficio di AFI/API, come pure al potenziamento del servizio inserimento dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.

Le misure proposte, già considerate nel Preventivo 2020, sono parte dell'accordo politico raggiunto da questo Consiglio di Stato e sono quindi associate alla riforma fiscale cantonale proposta con il messaggio N. 7684 del 10 luglio 2019 ed alle modifiche di legge riguardanti le condizioni quadro d'insegnamento e apprendimento alla scuola dell'obbligo proposte con il messaggio N. 7704 del 28 agosto 2019.

2. ESTENSIONE DELLA DURATA DEL DIRITTO ALL'API

2.1 Proposta

Secondo l'attuale ordinamento (art. 53 Laf), il diritto all'API è dato (sempreché le altre condizioni del diritto siano adempiute) fino a quando il figlio più piccolo accede concretamente alla scuola dell'infanzia; il diritto è accordato al massimo fino alla fine del mese di agosto dell'anno in cui il figlio compie i 4 anni, a condizione però che non abbia potuto oggettivamente accedere alla SI l'anno precedente, cioè nell'anno facoltativo (artt. 14 e 45 LSISE e artt. 4 cpv. 2 e 6 Lsc). Ciò significa che se i genitori non hanno iscritto per loro scelta il bambino alla scuola dell'infanzia nell'anno facoltativo, il diritto all'API non è più dato.

La normativa citata era stata introdotta nel 2017 con il messaggio N. 7184 del 20 aprile 2016 sul pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali (cfr. pag. 26-27).

Nell'ottica di agevolare le famiglie nella decisione se iscrivere o meno il loro figlio alla scuola dell'infanzia nell'anno facoltativo – senza che ciò intacchi il diritto alla copertura del fabbisogno vitale di tutta l'UR – il Consiglio di Stato propone di accordare il diritto all'API incondizionatamente fino al mese di agosto dell'anno nel quale il bambino compie i 4 anni. Con ciò, il diritto alla prestazione sarebbe dato sia che il bambino frequenti la scuola dell'infanzia nell'anno facoltativo oppure no, frequenza che nel corso di questo primo anno può anche iniziare dopo l'inizio dell'anno scolastico, rispettivamente essere parziale per un certo numero di settimane. In particolare se il figlio frequentasse la scuola dell'infanzia nell'anno facoltativo, il prolungo dell'API consentirebbe al genitore che avesse rinunciato ad esercitare un'attività lucrativa o a parte di essa per occuparsi del bambino, di avere il tempo per attivarsi nella ricerca di un posto di lavoro oppure per aumentare il grado di occupazione, in vista della cessazione del diritto a detta prestazione.

Questa modifica si inserisce nel nuovo orientamento della politica familiare, in particolare per ciò che attiene alla conciliabilità fra le cure familiari e gli impegni professionali o di formazione, che ha preso avvio con l'implementazione delle misure sociali adottate nell'ambito della Riforma cantonale fiscale e sociale (cfr. messaggio N. 7417 del 15 settembre 2017) approvata dal popolo nel 2018.

2.2 Effetti

La modifica interesserebbe circa 100 famiglie (UR), che nel complesso hanno circa 190 figli.

Essa consentirebbe ad una ventina di famiglie di emanciparsi dall'assistenza, in quanto il loro fabbisogno sarebbe interamente coperto dall'API.

La tabella che segue dettaglia gli effetti a livello finanziario.

Tabella 1; Impatto finanziario (in mio CHF/anno)

Prestazione	Variazione spesa
API	+1.4
Assistenza sociale	-0.6
Spesa netta	+0.8

Fonte: Dati IAS e DASF

3. AUMENTO DELL'IMPORTO MASSIMO DELL'AFI

3.1 Proposta

Stante l'art. 49 cpv. 2 Laf, dall'importo erogabile a titolo di AFI vanno dedotti gli eventuali assegni familiari federali dei quali la famiglia già beneficia. In altre parole, la legge prevede attualmente un sussidio massimo di CHF 9'232, ma con la deduzione dell'assegno familiare di base (CHF 200 al mese x 12), in pratica l'AFI non supera mai CHF 6'832 all'anno per figlio beneficiario.

La citata normativa era stata introdotta in un periodo nel quale il diritto agli assegni familiari era dato solo ai salariati. Dall'introduzione della LAFam è stato col tempo interamente concretizzato il principio "*un figlio un assegno*", di modo che tutti possono accedere al diritto a queste prestazioni indipendentemente dalla situazione professionale (salariati, indipendenti o persone senza attività lucrativa).

Inoltre gli assegni familiari di base sono già considerati quali reddito computabile ai fini della determinazione del diritto alle prestazioni armonizzate Laps, in quanto reddito imponibile fiscalmente ai sensi della LT (art. 6 cpv. 1 lett. a Laps) e dedurli ancora dall'importo degli AFI equivale, in pratica, a considerarli due volte: in un primo momento nel computo del reddito e successivamente come deduzione di questo medesimo importo dall'AFI.

Per questi motivi, la deduzione attualmente in vigore non si giustifica più e, allo scopo di aumentare concretamente e sostanzialmente l'aiuto alle famiglie economicamente sfavorite con figli fino a 15 anni, si propone di abrogarla.

L'aumento a favore delle famiglie beneficiarie dell'AFI massimo, sarà quindi di CHF 2'400 supplementari all'anno per figlio.

3.2 Effetti

L'aumento proposto andrebbe a beneficio di circa 480 famiglie (UR), per un totale di 770 figli fino ai 15 anni. Si tratta di famiglie che non beneficiano di altre prestazioni Laps. Inoltre in ragione dell'effetto a cascata delle diverse prestazioni Laps, le famiglie con altre prestazioni (API e assistenza sociale) vedrebbero l'aumento dell'AFI compensato da una corrispondente diminuzione delle altre prestazioni.

La tabella che segue dettaglia gli effetti a livello finanziario.

Tabella 2; Impatto finanziario (in mio CHF/anno)

Prestazione	Variazione spesa
AFI	5.5
API	-1.9
Assistenza sociale	-2.0
Spesa netta	1.6

Fonte: Dati IAS e DASF

Complessivamente, considerando le due misure (quella che concerne l'API di cui al capitolo precedente e quella che concerne l'AFI), le famiglie che avrebbero un beneficio sarebbero quasi 600, corrispondenti a quasi un migliaio di figli.

Un altro aspetto positivo e degno di essere evidenziato consiste nel fatto che, grazie a queste misure, un numero importante di persone migliorerebbe la propria condizione uscendo totalmente o parzialmente dall'assistenza, con una riduzione della relativa spesa valutata in ca. CHF 2 mio.

4. ESTENSIONE A TUTTE LE PRESTAZIONI LAPS DELLA FRANCHIGIA SUL REDDITO DA LAVORO E AUMENTO DELL'IMPORTO MASSIMO MENSILE

4.1 Proposta

Stante l'art. 22 lett. a cfr. 5 Las, le persone in assistenza che lavorano beneficiano di una franchigia individuale del 20% sul reddito da lavoro fino ad un massimo di CHF 350 al mese¹. La normativa citata è stata introdotta nel 2016 (messaggio N. 7121 del 29 settembre 2015 sul Preventivo 2016, capitolo 6 e 6B pag. 23 e segg.) per motivare i beneficiari di prestazione assistenziale a rimanere attivi nel mondo del lavoro, rispettivamente ad attivarsi in caso di disoccupazione.

Il principio della franchigia è conosciuto anche nelle prestazioni complementari all'AVS/AI, dove il reddito da lavoro è computato soltanto nella misura di 2/3, per quanto superi l'importo annuo di CHF 1'000 per la persona sola e CHF 1'500 per i coniugi (art. 11 cpv. 1 lett. a) prima frase LPC).

Al contrario, i beneficiari di ISD, di AFI e di API che lavorano non possono beneficiare di una franchigia, cosicché tutto il loro reddito da lavoro viene computato nel calcolo del reddito disponibile residuale; in altre parole, se il loro reddito da lavoro non consente di colmare la lacuna di reddito, viene interamente dedotto nel calcolo della prestazione. Da un punto di vista puramente economico, quindi, per loro lavorare o meno non fa differenza. Ciò è altamente problematico in particolare per gli AFI e gli API che sono concessi in relazione all'età dell'ultimo figlio: con la sua crescita, la prestazione è destinata ad interrompersi e i genitori che non avessero lavorato per lungo tempo si troverebbero ad alto rischio di cadere in assistenza. Lo stesso vale per le ISD visto che queste prestazioni sono, per definizione, concesse per un periodo limitato di tempo.

Rimanendo così le regole, è anche facile supporre che per alcuni beneficiari di ISD, di AFI e di API la tentazione di lavorare in nero e non dichiarare totalmente o parzialmente il guadagno conseguito è tutt'altro che remota.

Il Consiglio di Stato è quindi del parere che, per incentivare l'integrazione nel mondo del lavoro e per combattere il rischio di lavoro nero, debba essere applicata una franchigia anche sul reddito da lavoro dei beneficiari di ISD, AFI e API.

Coerentemente con lo spirito dell'armonizzazione istituito dalla Laps ed allo scopo di evitare disparità fra le diverse prestazioni², è necessario che la franchigia sia la stessa per tutte. Si propone quindi, come già è il caso per la prestazione assistenziale, una percentuale del 20%.

Altresì si ritiene che l'attuale massimale (ora di CHF 350 per la prestazione assistenziale) debba essere portato a CHF 500 per renderlo ancora più efficace. Ciò che corrisponde

¹ Per le prestazioni assistenziali, la franchigia del 20% cresce quindi attualmente fino a un reddito del lavoro pari a CHF 1'750 mensili.

² Ad esempio, introducendo la franchigia negli AFI e non nelle ISD, vi sarebbe come conseguenza che l'ISD coprirebbe il fabbisogno secondo quanto previsto dalla Laps, ma nel caso di famiglie con figli vi sarebbe la possibilità di richiedere l'AFI per il solo pagamento della franchigia sul reddito: l'effetto pratico sarebbe quello di una disparità nel riconoscimento di una franchigia sul reddito per chi ha figli e chi non ne ha. Inoltre le ISD sono prestazioni con una durata temporale limitata e spesso gli utenti beneficiano di altre prestazioni prima e dopo i 6 mesi di durata del diritto: sarebbe quindi auspicabile non applicare metodi di calcolo diversi per i vari periodi.

peraltro con quanto raccomandato a livello nazionale dalla COSAS (Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale) la quale afferma che “*sui redditi provenienti da un'attività lavorativa nel mercato del lavoro primario dei beneficiari che hanno più di sedici anni, viene accordata una quota non computata compresa fra i 400 ed i 700 franchi (franchigia)*”.

L'estensione della franchigia a tutte le prestazioni armonizzate Laps è una misura proattiva, che permetterebbe di valorizzare quanti si attivano e si impegnano concretamente in un'attività lavorativa di ogni genere e di stimolare l'attività lavorativa di chi si trovasse senza lavoro. Questo cambiamento andrebbe a vantaggio dei beneficiari ma altresì a vantaggio dello Stato che disporrebbe di una ulteriore misura di attivazione e di prevenzione contro la povertà.

La tabella che segue analizza la situazione lavorativa dei beneficiari di prestazioni Laps armonizzate nell'ottica delle UR, a fine dicembre 2018.

Tabella 3; Combinazioni prestazioni Laps con/senza reddito da lavoro; UR (stato 31.12.2018)

Numero UR

Combinazioni Laps	Senza reddito da lavoro	Con reddito da lavoro	Totale
ISD	32	6	38
Solo AFI	256	961	1'217
AFI/API	219	149	368
AFI/assistenza sociale	383	229	612
AFI/API/assistenza sociale	53	28	81
Solo assistenza sociale	3'972	598	4'570
Totale	4'915	1'971	6'886

Fonte: dati IAS e DASF

Considerata la situazione a fine 2018, tra le UR beneficiarie di ISD, 6 su 38 (pari al 13%) avrebbero un impatto sulla prestazione: in pratica, tutte le UR con attività lucrativa beneficerebbero della franchigia sul reddito.

Nei casi di solo AFI, quasi 4 UR su 5 hanno almeno un membro adulto che svolge attività professionale retribuita. Per questi casi è utile ricordare che la prestazione AFI si potrebbe modificare solo per quelle UR con AFI parziale, ossia che non percepiscono già attualmente il massimo della prestazione. Si tratta del 57% di tutte le UR con attività lavorativa, ovvero 546 su un totale di 961.

Infine, tra le UR beneficiarie di AFI/API, per il 40% vi sarebbe un impatto sulle prestazioni dovuto alla franchigia sul reddito.

Nell'allegato 1 sono illustrati, per migliore comprensione, alcuni esempi che mettono a confronto la situazione attuale rispetto a quella proposta, in particolare con riferimento agli effetti sull'importo della prestazione mensile erogata.

4.2 Effetti

Allo stato attuale, l'introduzione della franchigia individuale sul reddito da lavoro interesserebbe una decina di UR beneficiarie di ISD, circa 550 UR beneficiarie di AFI e circa 150 UR beneficiarie di AFI-API; l'aumento a CHF 500 al mese dell'importo massimo

non considerato interesserebbe altresì circa 730 UR beneficiarie di prestazione assistenziale. In quest'ultimo caso, si tratta delle UR che attualmente dichiarano un reddito superiore a CHF 1'750 al mese.

L'estensione della franchigia sul reddito comporterebbe anche un ampliamento della cerchia dei beneficiari per coloro che esercitano un'attività lucrativa: alcune persone o famiglie che attualmente non sono al beneficio di prestazioni Laps, con le misure proposte potrebbero accedervi.

La tabella che segue dettaglia gli effetti a livello finanziario; il maggior onere annuo per le ISD non viene cifrato in quanto trascurabile, visto l'esiguo numero di casi.

Tabella 4; Impatto finanziario (in mio CHF/anno)

Prestazione	Variazione spesa	UR beneficiarie
AFI	+2.8	550
API	+0.7	150
Assistenza sociale	+0.2	730
Spesa netta	+3.7	1'430

Fonte: Dati IAS e DASF

Come già ricordato in precedenza, il riconoscimento di una franchigia del 20% sul reddito da lavoro ha lo scopo di promuovere l'attività lavorativa, in quanto produce un beneficio tangibile e diretto a chi la svolge. Per favorirne l'effetto positivo, questa novità legislativa sarà sostenuta tramite una campagna informativa permanente e mirata al pubblico dei beneficiari Laps.

Grazie allo stimolo proattivo generato da questa misura è quindi preventivabile, a medio termine, un aumento complessivo dei redditi da lavoro dichiarati sia dalle persone già attualmente attive (tramite un aumento della percentuale lavorativa), che dalle persone attualmente inattive (tramite l'inizio di nuove attività o, in alcuni casi, la dichiarazione di attività in precedenza nascoste).

Per ogni franco in più prodotto con attività lavorative, il Cantone vedrà ridursi il proprio onere di 80 centesimi. Complessivamente, stimando un aumento del 5% dei redditi dichiarati, l'onere per le casse cantonali vedrebbe una riduzione quantificata nella seguente tabella.

Tabella 5; Effetto positivo dell'introduzione della franchigia (in mio CHF/anno)

Prestazione	Variazione spesa
AFI	-1.6
API	-0.2
Assistenza sociale	-0.1
Spesa netta	-1.9

Fonte: Dati IAS e DASF

In questo contesto si inserisce anche la strategia della Sezione del sostegno sociale che sta strutturando ed intensificando le misure di accompagnamento e di sostegno dei beneficiari di prestazioni per favorire un loro reinserimento nel mercato del lavoro e il conseguente raggiungimento dell'indipendenza dall'aiuto sociale.

5. AUMENTO DELLA QUOTA DEL REDDITO DA LAVORO NON COMPUTATA PER GLI APPRENDISTI AL BENEFICIO DELLA PRESTAZIONE ASSISTENZIALE

5.1 Proposta

Per l'art. 22 lett. a) cfr. 5 seconda frase Las, la quota del reddito da lavoro non computata per gli apprendisti è fissa ed ammonta a CHF 200 al mese.

Analogamente all'aumento della franchigia per le persone a beneficio di prestazioni Laps che lavorano (proposto al capitolo precedente), si ritiene importante procedere ad un adeguamento della disposizione citata, pure introdotta nel 2016, anche per gli apprendisti elevando l'importo a CHF 500 mensili.

Tramite l'incremento di tale incentivo si intende migliorare la motivazione a intraprendere e anche a proseguire la formazione allo scopo di ottenere un diploma riconosciuto che agevola in modo importante il proprio futuro lavorativo e di pari passo anche l'autonomia economica (emancipazione dall'aiuto sociale a breve termine e da altri dispositivi sociali a medio-lungo termine). Lo studio fatto dalla SUPSI "A 20 anni in assistenza"³ rileva infatti che, spesso, il giovane adulto che fruisce dell'assistenza si trova in una situazione economica e sociale precaria già a partire dall'infanzia. Lo studio rileva anche un altro aspetto molto importante, ovvero che questi giovani spesso terminano il percorso formativo senza un diploma. È quindi di fondamentale importanza mettere in atto tutte le misure possibili per incentivare i giovani non solo ad iniziare ma anche a portare a termine il proprio percorso formativo.

Tale misura va nella giusta direzione e intende essere un primo tangibile segnale di adattamento legislativo, coerentemente con la volontà espressa dal Parlamento nell'ambito delle misure a sostegno dell'occupazione⁴ quale modifica normativa volta a favorire il percorso formativo dei giovani in assistenza senza formazione.

Nell'allegato 1 è illustrato, per migliore comprensione, un esempio (ultima tabella) che mette a confronto la situazione attuale rispetto a quella proposta, segnatamente con riferimento all'aumento della prestazione mensile erogata.

5.2 Effetti

L'adeguamento verso l'alto della quota da lavoro non computata interesserebbe i giovani al beneficio di prestazioni assistenziali che svolgono un apprendistato, che sono attualmente 223.

L'aumento della quota del reddito da lavoro non computata per i giovani apprendisti a beneficio di prestazioni assistenziali, da CHF 200 a CHF 500 mensili, comporterebbe un maggiore onere stimato in complessivi CHF 0.8 mio.

Tabella 6; Impatto finanziario (in mio CHF/anno)

	Assistenza
Δ Spesa	+0.8

Fonte: Dati DASF

³ Jenny Marcionetti, Spartaco Calvo, Elena Casabianca; *A 20 anni in assistenza, I percorsi di vita dei giovani ticinesi a beneficio di aiuti sociali*; Quaderni di ricerca SUPSI; n. 25 dicembre 2017.

⁴ Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del 5 giugno 2018 inerente l'utilizzo dell'importo di fr. 3'000'000 da destinare a misure a sostegno dell'occupazione.

A complemento dell'incentivo economico, e nel contesto della strategia di inserimento che prevede la creazione e costruzione di un progetto individuale, la Sezione del sostegno sociale ha anche sviluppato, per i giovani adulti, dei percorsi e delle misure di inserimento volte a sostenere i ragazzi nel loro percorso verso l'autonomia e verso l'indipendenza dall'aiuto sociale. Queste misure possono essere transitorie per definire ed ampliare in un primo tempo le proprie competenze (si tratta in particolare di attività di utilità pubblica e stage) ma anche di orientamento, di pratica e di formazione, comprendenti anche momenti di recupero delle competenze scolastiche di base. In caso di necessità è possibile prevedere anche un accompagnamento di prossimità da parte di un coach per garantire maggiore continuità durante il percorso di reinserimento socio-professionale.

6. SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA: ISTITUZIONE DELLA RIPAM LAPS E ABOLIZIONE DEL PREMIO ORDINARIO

6.1 Premessa

Il diritto alle prestazioni Laps armonizzate è accordato se sono ossequiate le condizioni economiche e le condizioni formali. Le condizioni formali sono disciplinate dalle leggi speciali applicabili ad ogni prestazione mentre quelle economiche sono, per principio, definite dalla Laps. Dalla differenza fra la somma dei redditi computabili (art. 6 Laps) e la somma delle spese riconosciute (artt. 8 e 9 Laps) – esistenti al momento determinante – risulta il reddito disponibile residuale dell'UR. Se il reddito disponibile residuale è inferiore alle soglie di reddito previste dall'art. 10 cpv. 2 Laps, scatta il diritto alle prestazioni secondo l'ordine previsto dall'art. 13 Laps, che determina la cosiddetta cascata Laps.

La prima prestazione nell'ordine di priorità sancito dall'art. 13 Laps è la Ripam; ciò significa che quando si è al beneficio di anche solo una delle prestazioni armonizzate Laps (ISD, AFI, API o prestazione assistenziale) si ha prioritariamente diritto alla Ripam quale beneficiario Laps e il diritto è accordato d'ufficio. Nella cascata delle prestazioni Laps seguono poi, a dipendenza della fattispecie e quindi delle condizioni materiali specifiche previste dalle leggi speciali, le altre prestazioni o una combinazione di esse.

Considerato che, come detto, le varie prestazioni sociali cantonali sono armonizzate e/o coordinate fra loro, gli uffici che seguono nella cascata Laps devono considerare quanto erogato dagli uffici che li precedono. In alcuni casi il processo risulta particolarmente complesso e porta a ripetute correzioni delle decisioni emesse, con grande dispendio di tempo e poca chiarezza nei confronti dei beneficiari. Visto che è sempre accordata prioritariamente, la Ripam incide in maniera determinante sul calcolo (e sul ricalcolo) delle altre prestazioni Laps armonizzate.

Il Consiglio di Stato propone di modificare l'attuale sistema, allo scopo di razionalizzare il calcolo delle varie prestazioni sociali, migliorare la chiarezza nei confronti dei beneficiari e semplificarne il processo di erogazione.

6.2 Ripam per i beneficiari di prestazioni Laps (Ripam Laps)

6.2.1 Situazione attuale

Come detto, se le condizioni materiali e quelle economiche sono date, la prima prestazione che viene versata secondo la cascata Laps è la Ripam.

Per tutti i beneficiari delle prestazioni armonizzate Laps (ISD, AFI, API e prestazione assistenziale), la Ripam in favore dell'UR corrisponde alla somma dei PMR di ciascun

componente dell'UR moltiplicata per il coefficiente cantonale di finanziamento del 73.5% (art. 43 cpv. 2 LCAMal), ma al massimo fino a concorrenza del premio effettivo (art. 43 cpv. 4 LCAMal). La quota restante (pari al 26.5% del PMR) è oggi assunta e finanziata dalla prestazione successiva alla Ripam nell'ordine della cascata Laps. L'importo complessivo della Ripam a favore dell'UR non può inoltre superare la lacuna di reddito definita dalla Laps (art. 43 cpv. 3 LCAMal).

6.2.2 Aspetti critici della situazione attuale

In ossequio all'art. 65 cpv. 1 LAMal, il sussidio di cassa malati (Ripam) è versato direttamente agli assicuratori malattia dal Servizio sussidi assicurazione malattie dell'IAS.

Per i beneficiari di prestazione assistenziale, l'eventuale differenza fra la Ripam e il premio effettivo è versata alle casse malati dall'USSI della DASF (art. 25 Las): se il premio effettivo è superiore al PMR, l'USSI preleva l'importo necessario riducendo la prestazione assistenziale che spetterebbe alla persona.

Gli altri beneficiari di prestazioni Laps armonizzate (AFI, API, ISD) provvedono invece personalmente a regolare con il loro assicuratore malattie la differenza tra la Ripam e il premio effettivo. Se il premio effettivo non supera il PMR, ricevono però indirettamente l'intero "rimborso" di questa spesa tramite la prestazione sociale di cui hanno diritto. Se invece il premio effettivo è superiore al PMR, per la parte eccedente devono attingere dalla prestazione che percepiscono per il loro fabbisogno di base.

Da quanto sopra descritto si osserva che nella procedura di versamento intervengono attori diversi, in momenti diversi.

In particolare per i beneficiari di prestazione assistenziale, dove l'USSI deve provvedere sempre a pagare all'assicuratore anche la parte di premio non coperta dalla Ripam massima, l'attuale sistema è particolarmente laborioso ed amministrativamente oneroso. Infatti, per quanti fanno richiesta di Ripam per la prima volta e solo al momento della presentazione della domanda di prestazione assistenziale, l'USSI non può conoscerne immediatamente l'importo (e quindi l'importo del premio mensile netto), in quanto il premio varia in base alla franchigia (e in caso di franchigia elevata anche la Ripam può cambiare) e in quanto nel calcolo del reddito disponibile residuale Laps è computato il premio ordinario (al massimo il PMR) che non corrisponde al premio effettivo. Inoltre, considerato che il diritto alla Ripam è per principio determinato nel corso del mese di novembre dell'anno precedente, a prescindere dal fatto che il beneficiario di prestazione assistenziale cambi o non cambi assicuratore o modello assicurativo dal 1° gennaio seguente, l'USSI deve ulteriormente adeguare il suo intervento in termini di versamento. In pratica, l'USSI rilascia 3 decisioni: la prima (emessa nel corso del mese di novembre) valida fino alla fine dell'anno e comprensiva della parte di premio versata direttamente all'assicuratore malattie; la seconda (emessa entro la fine dell'anno) valida per i primi mesi dell'anno successivo, con la quale dalla prestazione mensile viene dedotto un importo stimato per tener conto del premio di cassa malati al netto della Ripam; la terza emessa nel corso dei primi mesi del nuovo anno cioè quando, conoscendo l'importo definitivo del premio di cassa malati, per l'USSI è possibile procedere al pagamento dello stesso alla cassa malati.

Ma anche per le ISD, gli AFI e gli API – pur se in misura minore – la procedura presenta delle difficoltà e una certa laboriosità per i servizi competenti. Infatti, nel corso dei primi mesi dell'anno i servizi competenti per queste altre prestazioni Laps (analogamente a come illustrato per la prestazione assistenziale) sono chiamati a ricalcolare le prestazioni a seguito delle modifiche dell'importo di Ripam per coloro che hanno un premio effettivo

inferiore alla Ripam massima: la cascata nelle prestazioni Laps prevede infatti che, se viene ricalcolato l'importo di Ripam anche solo di un singolo membro dell'UR, occorre modificare ed emettere una nuova decisione.

6.2.3 Proposta

Per ovviare alle criticità evidenziate, si propone di modificare l'importo della Ripam per i beneficiari delle prestazioni Laps armonizzate.

Con il sistema attuale, la Ripam per i beneficiari Laps è versata nella misura del 73,5% del PMR dal Servizio sussidi assicurazione malattie e per il restante 26,5% dagli altri uffici che erogano dette prestazioni. È sicuramente più razionale prevedere che il 100% di questa prestazione sociale venga versata da un unico ufficio direttamente alle casse malati, in analogia con quanto avviene già per i beneficiari di PC.

È quindi proposto un aumento dell'importo della Ripam accordata ai beneficiari di prestazioni Laps armonizzate dall'attuale 73,5% al 100% del PMR, preservati i principi secondo i quali l'importo della Ripam non può oltrepassare il premio effettivo e la lacuna di reddito Laps.

Oltre che coerente con l'importo computato a titolo di spesa per il calcolo delle prestazioni, questa modifica consentirebbe di uniformare e chiarire la procedura a vantaggio dei beneficiari delle prestazioni armonizzate Laps (ISD, AFI, API e prestazione assistenziale) e di semplificare il sistema. Per quanto concerne la Ripam il Servizio sussidi assicurazione malattie diverrebbe l'interlocutore unico per i beneficiari delle prestazioni Laps e per gli assicuratori malattie. Servizio che dispone di procedure codificate, consolidate ed automatizzate (tramite la piattaforma Sedex) per lo scambio dei dati relativi a questa prestazione (art. 65 LAMal).

Di fatto, visto che detto servizio garantirebbe la copertura del premio LAMal fino al massimo del 100% del PMR (riservato ovviamente il plafonamento al premio effettivo e alla lacuna di reddito Laps), le prestazioni Laps armonizzate risulterebbero essere indipendenti rispetto alla spesa per la cassa malati (quanto computabile a livello di spesa verrebbe sostanzialmente compensato da quanto imputabile quale reddito a titolo di Ripam Laps; cfr. artt. 11 cpv. 1 e 13 Laps). Il beneficio in termini di semplificazione amministrativa per gli uffici cantonali si verificherebbe, in particolare, nel passaggio da un anno all'altro, in quanto il nuovo sistema consentirebbe di ridurre e rendere più trasparente l'attuale macchinosa procedura descritta in precedenza. In particolare per quanto concerne la prestazione assistenziale, per oltre la metà dei casi (cioè quanti hanno un premio effettivo inferiore al PMR) l'USSI non dovrebbe più effettuare alcun versamento alle casse malati, ciò che comporterebbe un'importante semplificazione dovuta al fatto che, a cavallo dell'anno, detto ufficio non dovrebbe più emanare la decisione provvisoria descritta in precedenza.

Come detto, la semplificazione amministrativa andrebbe anche a vantaggio dei cittadini: infatti, invece delle numerose decisioni (e correzioni delle decisioni) che attualmente ricevono nel corso dell'anno, riceverebbero un'unica decisione relativa al sussidio Ripam (tramite la cassa malati) e una sola decisione per le altre prestazioni Laps di cui sono beneficiarie.

Per il dettaglio schematico dell'attuale e della nuova procedura semplificata, si rinvia all'allegato 2.

Un ulteriore vantaggio, non secondario, del nuovo sistema consiste nel fatto che il sussidio Ripam verrebbe interamente versato alle casse malati, evitando quindi quanto purtroppo

può accadere con il sistema attuale, cioè che la parte di sussidio versata tramite le prestazioni Laps direttamente al beneficiario non venga utilizzata per pagare il saldo scoperto con la propria cassa malati, ma utilizzato per altre spese. Atteggiamento questo, segnalato in alcuni casi anche da qualche comune, che va ad accrescere il numero dei morosi verso le casse malati. Ricordiamo che la fattura dei morosi viene coperta all'85% dal Cantone (con il contributo dei comuni), che si trova quindi a dover pagare due volte il conto.

6.3 Abolizione del premio ordinario e passaggio al premio effettivo

6.3.1 Situazione attuale

La spesa di cassa malati per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal è una delle spese riconosciute (art. 8 lett. g Laps); è una spesa vincolata, la cui evoluzione periodica ha un impatto rilevante, sia in termini di costi che di carico amministrativo, per i cittadini e per l'ente pubblico.

Attualmente, quale spesa si considera l'importo corrispondente al premio ordinario della cassa malati alla quale è effettivamente affiliato il beneficiario della prestazione Laps⁵ ma fino al massimo del PMR⁶ (art. 8 cpv. 1 lett. g Laps). Se il premio ordinario è inferiore al PMR si computa il premio ordinario, se il premio ordinario è superiore al PMR si computa il PMR; altrimenti detto, il più basso fra i due.

Il premio ordinario e il PMR vengono determinati annualmente, sulla base dei premi di cassa malati cantonali approvati dall'UFSP. Il premio ordinario non corrisponde al premio che l'assicurato deve effettivamente pagare alla sua cassa malati (premio effettivo) ma è un parametro amministrativo che non dipende dalle scelte assicurative individuali. Anche il PMR è un parametro amministrativo, ma è stato introdotto nella LCAMal proprio allo scopo di tenere maggiormente in considerazione le scelte assicurative dei cittadini ticinesi.⁷

6.3.2 Aspetti critici della situazione attuale

I beneficiari che hanno un premio effettivo superiore al PMR, se non cambiano modello assicurativo o cassa malati, devono assumersi l'importo che supera il PMR. Al contrario, quelli che hanno un premio effettivo inferiore al PMR, beneficiano implicitamente di una sorta di "bonus" sulla prestazione Laps che percepiscono: in pratica, ottengono un importo supplementare sulla loro prestazione, dato che come spesa riconosciuta dalla Laps viene computato il premio ordinario (fino al PMR) e non il premio effettivo. In altre parole, ricevono più soldi di quanto non spendano effettivamente per coprire la spesa di cassa malati.

⁵ Il premio ordinario – o meglio i premi ordinari, visto che ve ne è uno per ognuna delle tre categorie di età previste dalla LAMal (adulto, giovane adulto e minorenne) e per ogni cassa malati – corrisponde ai premi applicati dalla specifica cassa malati per l'assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal (il cosiddetto modello standard che prevede la franchigia ordinaria: CHF 300 all'anno per gli adulti e i giovani adulti e CHF 0 per i minorenni). Il premio considerato è quello comprensivo del rischio d'infortunio ed è ponderato fra regione di premio 1 e 2 sulla base del numero di affiliati (art. 4 RLaps).

⁶ Il PMR (art. 29 cpv. 1 LCAMal) – o meglio i PMR per le tre categorie di età previste dalla LAMal – corrisponde alla media dei premi (di tutti gli assicuratori malattia che esercitano nel Cantone) per il modello assicurativo standard, con franchigia ordinaria e rischio d'infortunio incluso; la media è successivamente ponderata considerando il peso dei diversi modelli assicurativi LAMal con scelta limitata del fornitore di prestazione (art. 99 e segg. OAMal) e lo sconto medio relativo al modello "medico di famiglia".

⁷ Oltre che quale massimale di spesa per la cassa malati per il diritto alle prestazioni Laps, il PMR è considerato quale spesa riconosciuta per determinare il diritto alla riduzione dei premi nell'assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie (Ripam ordinaria; art. 31 lett. c LCAMal) e, se il diritto alla Ripam ordinaria è dato, quale parametro per determinare l'importo della prestazione (art. 37 cpv. 1 LCAMal).

Questa situazione è altamente insoddisfacente, in quanto per tutti gli altri cittadini beneficiari di Ripam vale invece l'equo principio secondo cui il sussidio non può superare la spesa effettiva.

Tale prestazione supplementare "occulta" genera alle casse pubbliche (Cantone e Comuni) un costo aggiuntivo per prestazioni Laps di circa CHF 2.1 mio all'anno.

6.3.3 Proposta

Il Consiglio di Stato propone di ovviare alle criticità evidenziate adottando un nuovo parametro da considerare quale spesa di cassa malati, e meglio passando dal premio ordinario al premio effettivo.

Coerentemente con quanto avviene per la Ripam (il cui importo non può mai superare il premio effettivo che la persona deve pagare alla sua cassa malati), la modifica garantirebbe l'equità di trattamento tra beneficiari di prestazioni sociali ed eviterebbe che i beneficiari di ISD, AFI, API e assistenza sociale con un premio effettivo inferiore al PMR continuino a ricevere una prestazione Laps calcolata con una spesa di cassa malati superiore a quanto effettivamente spendono.

6.4 Effetti

Le misure proposte interesserebbero tutti i beneficiari di almeno una delle prestazioni Laps armonizzate, ossia circa 14'200 persone.

L'aumento dell'importo della Ripam massima accordata ai beneficiari di prestazioni Laps armonizzate (dall'attuale 73.5% al 100% del PMR) consentirebbe di sgravare la spesa per le prestazioni Laps dall'onere dei premi di cassa malati per un importo di circa CHF 12.7 mio.

D'altro canto, l'abolizione del coefficiente cantonale di finanziamento e il versamento da parte del servizio sussidi del premio effettivo fino a concorrenza del PMR comporterebbe un maggior onere a carico della Ripam di CHF 10.6 mio.

Complessivamente, l'adozione del nuovo sistema con le modifiche, proposte comporterebbe una minor spesa lorda per l'ente pubblico (spesa Ripam e spesa Laps) di CHF 2.1 mio all'anno.

È importante sottolineare che detta minor spesa non costituirebbe un risparmio sulle prestazioni: piuttosto sarebbe eliminato il "supplemento occulto" di cui profitano attualmente circa la metà dei beneficiari di prestazioni Laps.

La tabella che segue dettaglia gli effetti finanziari per le diverse prestazioni interessate.

Tabella 7; Impatto finanziario (in mio CHF/anno)

Prestazione	Variazione spesa
Ripam	+10.6
AFI	-2.2
API	-1.3
Assistenza sociale	-9.2
Spesa netta	-2.1

Fonte: Dati IAS e DASF

7. AUMENTO DEL COEFFICIENTE CANTONALE DI FINANZIAMENTO DELLA RIPAM

7.1 Proposta

Il coefficiente cantonale di finanziamento indica la percentuale della Ripam normativa che viene assunta ed effettivamente versata dal Cantone ai beneficiari (intesi come UR). Il coefficiente cantonale di finanziamento della Ripam è definito dall'art. 37 cpv. LCAMal ed è attualmente del 73.5%.

Dal 2012, anno di entrata in vigore dell'attuale modello di Ripam, il coefficiente è sempre stato quello attuale, ad eccezione degli anni 2013-2014 nei quali è stato applicato un coefficiente differenziato a dipendenza della situazione economica dell'UR, e meglio come evidenziato nella tabella che segue.

Tabella 8; Coefficiente cantonale di finanziamento 2012-2019

ANNO RIPAM	COEFFICIENTE CANTONALE DI FINANZIAMENTO APPLICATO	RIFERIMENTI
2012	73.5%	M6541 del 04.10.2011
2013- 2014	73.5% per le UR a basso reddito 70% per le altre UR	6689R del 04.12.2012 M6689 del 27.09.2012
2015-2019	73.5%	M6982 del 10.09.2014

Con l'obiettivo di meglio compensare la progressione dei premi di cassa malati, si propone di aumentare il coefficiente cantonale di finanziamento dall'attuale 73.5% al 76.5%.

7.2 Effetti

L'aumento del coefficiente comporterebbe un incremento dell'importo di Ripam accordato a tutti i cittadini sussidiati, cioè indicativamente 60'000 persone⁸, in particolare quelli a basso reddito per i quali l'importo della Ripam aumenterebbe in modo superiore rispetto a quelli con redditi più elevati.

Inoltre questa misura consentirebbe a circa 150 persone che oggi non hanno diritto alla Ripam di poterne beneficiare.

Si rammenta che questa misura non interesserebbe i beneficiari di prestazioni Laps armonizzate (ISD, AFI, API e prestazione assistenziale), per i quali la proposta è di istituire il sistema della Ripam Laps illustrato nel capitolo precedente, né i beneficiari di PC per i quali la Ripam segue regole proprie.

L'aumento del coefficiente cantonale di finanziamento dal 73.5% al 76.5% comporterebbe una maggior spesa di CHF 4.2 mio.

Tabella 9; Impatto finanziario (in mio CHF/anno)

	Ripam
Δ Spesa	+4.2

Fonte: Dati IAS

⁸ Nel numero sono esclusi i beneficiari di prestazioni Laps e di PC, in quanto godono già di una copertura totale del premio.

Questo aumento del sussidio cassa malati andrebbe quindi a favore principalmente delle famiglie appartenenti al ceto medio-basso. Cioè, quelle UR non abbastanza povere da beneficiare delle altre prestazioni LAPS, ma nemmeno sufficientemente benestanti da poter fare a meno di un sostanzioso aiuto per far fronte ai crescenti oneri dell'assicurazione malattia.

8. AUMENTO DEL REDDITO DISPONIBILE MASSIMO PER IL DIRITTO ALLA RIPAM

8.1 Proposta

Nel sistema attuale, l'elemento che delimita il perimetro (cioè il numero) dei potenziali beneficiari di Ripam è il reddito disponibile massimo (in seguito RDM). Il calcolo del RDM è influenzato da due parametri (art. 32a LCAMal): la costante e il limite di fabbisogno ai sensi della Laps applicabili all'UR⁹; per le famiglie con figli, è determinante anche il numero degli stessi.

Dal 2015, anno nel quale è stato introdotto il RDM quale limite di reddito esplicito al di sopra del quale non v'è diritto alla Ripam, le costanti valide per la determinazione del RDM sono state quelle illustrate nella tabella che segue.

Tabella 10; Costanti 2015-2019 per la determinazione del RDM

Anno Ripam	Costante per il calcolo del RDM	
	UR senza figli	UR con figli
2015	3.4	3.9
2016	3.4	3.9
2017	3.4	3.9
2018	3.2	4.5
2019	3.6	4.5

Le costanti applicate per l'anno 2018 sono state adottate dal Parlamento nel contesto del messaggio N. 7184 del 20 aprile 2016 sul pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali (cfr. capitolo 5.1.6 pag. 29) e sono quelle esplicitate all'attuale art. 32a cpvv. 1 e 2 LCAMal.

I parametri 2019 sono invece stati definiti dal Consiglio di Stato stante la delega di cui all'art. 40 lett. c LCAMal e sono così indicati nel decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l'anno 2019 del 19 dicembre 2018¹⁰. È importante rammentare che la delega al Consiglio di Stato è da intendersi come limitata al poter aumentare le costanti, per quanto disposto con il messaggio N. 6982 del 10 settembre 2014¹¹ avallato dalla Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio con i rapporti sia di maggioranza n. 6982R1 sia di minoranza n. 6982R2 del 21 ottobre 2014. Si osserva anche che l'adeguamento delle costanti era stato considerato nel contesto del Preventivo 2019¹².

⁹ Il limite di fabbisogno Laps da considerare ai fini del calcolo del RDM è quello dell'anno precedente rispetto all'anno di competenza Ripam (art. 18 RLCAMal).

¹⁰ RL 853.320.

¹¹ In detto messaggio si è proposto "di dare facoltà al Consiglio di Stato di aumentare il valore delle costanti così da poter in futuro considerare gli effetti di un aumento dei premi di cassa malati anche per i redditi alti" (capitolo 3.2 pag. 14).

¹² Messaggio N. 7582 del 26 settembre 2018 sul Preventivo 2019, capitolo DSS, pag. 20 e relativo rapporto.

Per le più classiche tipologie di UR, l'evoluzione del reddito disponibile massimo è descritto nella tabella che segue.

Tabella 11; RDM 2017-2021 per talune tipologie di UR

UR	2017	2018*	2019	2020**	2021***
	K3.4_K3.9	K3.2_K4.5	K3.6_K4.5	K3.6_K4.5	K3.8_K4.7
PERSONA SOLA SENZA FIGLI	29'650	27'906	31'394	31'676	33'436
PERSONA SOLA CON 1 FIGLIO	62'786	70'286	70'286	70'918	73'545
PERSONA SOLA CON 2 FIGLI	82'981	85'950	85'950	86'724	89'997
PERSONA SOLA CON 3 FIGLI	102'260	97'058	97'058	97'932	101'698
COPPIA SENZA FIGLI	44'474	41'651	46'858	47'279	49'905
COPPIA CON 1 FIGLIO	84'746	87'572	87'572	88'360	91'633
COPPIA CON 2 FIGLI	104'483	98'925	98'925	99'815	103'582
COPPIA CON 3 FIGLI	116'290	109'743	109'743	110'731	114'990

(*) RDM che considera la diminuzione delle soglie Laps dal 2017

(**) RDM che considera l'aumento delle soglie Laps dal 2019

(***) RDM come da proposta (aumento di 0.2 punti per entrambe le costanti)

Al fine di contenere la progressione dei premi di cassa malati anche per le persone e le famiglie del ceto medio, il Consiglio di Stato propone di aumentare le costanti. Considerato quanto sancito dal già citato art. 40 lett. c LCAMal, spetterebbe a questo Consiglio di Stato di esplicitare l'aumento tramite decreto esecutivo: si ritiene però utile, approfittando delle diverse modifiche legislative proposte con il presente messaggio, esplicitare l'aumento all'art. 32a LCAMal. La proposta è di aumentare le costanti nei seguenti termini:

- per le UR senza figli, dall'attuale 3.6 al 3.8;
- per le UR con figli, dall'attuale 4.5 al 4.7.

Si coglie altresì l'occasione per esplicitare la delega al Consiglio di Stato di poter aumentare le costanti, così da poter più facilmente adottare i provvedimenti necessari in caso di incremento dei premi di cassa malati (vedi nuovo cpv. 4 dell'Art. 32a LCAMal).

8.2 Effetti

L'aumento del RDM comporterebbe un incremento del numero di beneficiari stimato in 1'900 persone e un incremento dell'importo di Ripam accordato a tutti i cittadini sussidiati, cioè indicativamente 60'000 persone¹³, per una maggior spesa di CHF 6.3 mio.

Tabella 12; Impatto finanziario (in mio CHF/anno)

Ripam	
Δ Spesa	+6.3

Fonte: Dati IAS

¹³ Nel numero sono esclusi i beneficiari di prestazioni Laps e di PC, in quanto godono già di una copertura totale del premio.

In particolare, questa modifica delle costanti andrebbe a sostegno delle famiglie del ceto medio, come delle persone sole e delle coppie senza figli. Cioè, di quelle UR che, trovandosi con un reddito disponibile poco inferiore o poco superiore al RDM, ricevono attualmente poco o nulla come sussidio per il pagamento dei premi di cassa malati.

9. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Le misure proposte sono coerenti con le linee direttive e il piano finanziario dell'attuale legislatura e in linea con le strategie di politica familiare esplicitate nei messaggi N. 7184 del 20 aprile 2016 sul pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali (capitolo 5.1.5) e N. 7417 del 15 settembre 2017 sulla riforma cantonale fiscale e sociale (capitolo 3) ed avallate dal Parlamento.

10. INCIDENZE FINANZIARIE DELLE DIVERSE MISURE

Gli effetti di natura finanziaria valutati nei capitoli precedenti comporterebbero anche una variazione della partecipazione del Cantone e dei Comuni nel finanziamento delle prestazioni Laps e della Ripam.

Le tabelle seguenti mostrano nel loro insieme gli effetti finanziari delle modifiche proposte per ogni prestazione Laps (inclusa la Ripam) e la variazione della partecipazione alla spesa da parte dei due livelli istituzionali.

Tabella 13; Costo delle misure suddiviso per prestazione Laps (in mio CHF/anno)

Misure	Ripam ¹⁴	AFI ¹⁵	API ¹⁶	Assistenza ¹⁷	Totale
Estensione della durata del diritto all'API			1.4	-0.6	0.8
Aumento dell'importo massimo dell'AFI		5.5	-1.9	-2.0	1.6
Estensione a tutte le prestazioni Laps della franchigia sul reddito da lavoro e aumento dell'importo massimo mensile		2.8	0.7	0.2	3.7
Aumento della quota del reddito da lavoro non computata per gli apprendisti al beneficio della prestazione assistenziale				0.8	0.8
Aumento del coefficiente cantonale di finanziamento per la Ripam	4.2				4.2
Aumento del reddito disponibile massimo per il diritto alla Ripam	6.3				6.3
Totale spesa	10.5	8.3	0.2	-1.6	17.4

Fonte: Dati IAS e DASF

¹⁴ CRB 210, conto 36370063 "Partecipazione al premio ass. malattie".

¹⁵ CRB 210, conto 36370005 "Quota cantonale assegni familiari integrativi".

¹⁶ CRB 210, conto 36370006 "Contributi assegno famiglia di prima infanzia".

¹⁷ CRB 221, conto 36370007 "Prestazioni ordinarie per assistiti a domicilio".

Tabella 14; Finanziamento della spesa (in mio CHF/anno)

Finanziamento della spesa	
Cantone	15.4
Comuni ¹⁸	-2.0
Effetto positivo dell'introduzione della franchigia	1.9
Semplificazione amministrativa: istituzione della Ripam Laps e abolizione del premio ordinario	2.1
Totale finanziamento	17.4

Fonte: Dati IAS e DASF

Complessivamente l'introduzione delle misure proposte con il presente messaggio comporterebbe una spesa di CHF 17.4 mio, che verrebbe finanziata da un incremento della spesa a carico del Cantone di CHF 15.4 mio e con un autofinanziamento di CHF 4.0 mio per effetto dell'introduzione della franchigia (1.9) e della Ripam Laps (2.1). I contributi dei Comuni verrebbero ridotti complessivamente di CHF 2.0 mio¹⁹.

11. CONSEGUENZE PER GLI ENTI LOCALI

Si rinvia al capitolo precedente.

12. COMPATIBILITÀ CON ALTRE LEGGI CANTONALI E FEDERALI

La proposta è compatibile con le altre leggi cantonali e federali.

¹⁸ Le voci che compongono la spesa per le assicurazioni sociali alla quale partecipano i Comuni sono: la Ripam, le PC, il rimborso per gli assicurati insolventi e le indennità per medici di montagna.

La partecipazione del singolo Comune alle spese per le assicurazioni sociali è calcolata in base alla spesa pro capite cantonale delle assicurazioni sociali, tuttavia non può superare un limite stabilito con delle percentuali massime sul gettito d'imposta cantonale che variano in funzione della forza finanziaria dei singoli Comuni (art. 51 LCAMal e 33 cpv. 2 LaLPC.). Con questo sistema la maggior parte dei Comuni è plafonata dalla partecipazione massima e ciò significa che quasi tutti pagano una percentuale fissa sul loro gettito, indipendentemente dalla spesa per le assicurazioni sociali.

Il 75% della spesa per l'assistenza sociale è a carico del Cantone mentre il restante 25% è di competenza dei Comuni; la quota a carico dei Comuni è definita in funzione delle prestazioni versate a favore dei beneficiari d'assistenza sociale domiciliati nel singolo Comune (art. 32 cpv. 2 Las).

¹⁹ Riduzione di CHF 2.7 mio alla voce ricavi 221/46320005 "Contributi comunali per assistenza" e aumento di CHF 0.7 mio alla voce ricavi 210/46320004 "Contributi comunali per le assicurazioni sociali".

13. RISPOSTE AD ATTI PARLAMENTARI

13.1 Iniziativa parlamentare generica del 3 giugno 2019 presentata da Ivo Durisch e cofirmatati per il Gruppo socialista "Ripristinare le basi legali in vigore precedentemente alla manovra finanziaria del 2016 per quanto riguarda le soglie di intervento e le competenze della Legge di armonizzazione delle prestazioni sociali (Laps)" (IG 683)

L'atto parlamentare chiede di ripristinare le soglie d'intervento Laps in vigore nel 2016 (aggiungendo l'aumento effettuato nel 2019) e di ritornare al Gran Consiglio la facoltà di modificarle. Le due misure implicherebbero una modifica dell'art. 10 cpvv. 1 e 2 Laps.

13.1.1 Ripristinare le soglie d'intervento Laps 2016

Con il messaggio N. 7184 del 20 aprile 2016 (cfr. pag. 24-26), il Consiglio di Stato aveva proposto di modificare le scale di equivalenza delle soglie Laps – e meglio i coefficienti che servono per determinare il fabbisogno suppletivo di ogni membro supplementare rispetto al valore di base, cioè quello che copre il fabbisogno vitale della prima persona dell'UR – adeguando *"la progressione prevista dalla Laps a partire dalla seconda persona dell'UR"*, coerentemente con gli allora più recenti studi sul costo dei figli, che avevano evidenziato come le scale di equivalenza Laps fossero sbilanciate in quanto non consideravano sufficientemente le economie di scala (cioè il fatto che *"una famiglia di quattro persone non ha bisogno di spendere quattro volte di più di una persona che vive da sola per raggiungere lo stesso tenore di vita"*).

Lasciando invariata la soglia d'intervento della prima persona dell'UR, erano stati modificati i coefficienti a partire dalla seconda persona (vedi messaggio N. 7184 del 20 aprile 2016 pag. 25).

L'obiettivo della misura, attuato con la modifica dell'art. 10 cpv. 1 Laps, era stato quello di correggere lo sbilanciamento esistente nelle scale di equivalenza, ciò che aveva avuto quale conseguenza una diminuzione delle prestazioni.

È importante sottolineare che le soglie Laps interessano le ISD, gli AFI e gli API ma non la prestazione d'assistenza: le soglie valide per questa prestazione sono infatti stabilite annualmente tramite direttiva del DSS conformemente all'art. 48 cpv 2 lett. a Las, in deroga all'art. 10 Laps.

Ripristinare le soglie Laps 2016 equivarrebbe a ripristinare lo sbilanciamento delle scale di equivalenza esistente fino al 2016.

Inoltre un aumento delle soglie Laps farebbe aumentare in modo importante (l'anno successivo) il RDM al di sopra del quale non v'è diritto alla Ripam (art. 32a LCAMal), ciò che profitterebbe alle UR con redditi medio-alti

Infine, ritornare alle soglie Laps 2016 metterebbe in discussione la decisione adottata dal popolo ticinese nella votazione referendaria del 12 febbraio 2017, quindi poco più di due anni fa.

In questo contesto occorre ricordare gli interventi effettuati nel frattempo. Nell'ambito del Preventivo 2019²⁰ il Governo, con il decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per

²⁰ Nel contesto dell'approvazione del Preventivo 2019 (messaggio N. 7582 del 26 settembre 2018), nella sua seduta del 13 dicembre 2018 il Gran Consiglio aveva approvato un emendamento proposto dalla minoranza della Commissione della gestione, che con il suo rapporto del 27 novembre 2018 così si era espressa: *"Appreziamo l'inserimento di un credito supplementare di 2,5 mio di Fr. per l'adeguamento verso l'alto dei redditi disponibili per le persone sole e le coppie senza figli. Tuttavia considerata l'emergenza dei premi di cassa malati per gli assicurati lo riteniamo un passo non sufficiente. In effetti, e in prospettiva, come ipotizzato anche dal Consiglio di Stato nel PF, i premi CM potrebbero aumentare anche nei prossimi anni secondo un ordine di grandezza del 4% annuo."*

l'applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l'anno 2019 del 19 dicembre 2018²¹, cfr. art. 1 lett. C, ha attuato la misura per un valore di CHF 5.0 mio a favore delle persone sole e le coppie senza figli. Inoltre, grazie alla riforma cantonale fiscale e sociale entrata in vigore nel 2018 verranno destinati complessivamente ca. 21.0 mio all'anno a favore delle famiglie. Da ultimo, con questa riforma, il Cantone destinerà ulteriori 15.4 mio a favore della popolazione meno abbiente.

Alla luce di quanto detto sopra si ritiene che le ultime misure attuate e le misure del presente messaggio ben compensano quanto proposto con l'iniziativa parlamentare in esame e inoltre vanno a calibrare gli aiuti in maniera più mirata e puntuale.

13.1.2 Ritornare al Gran Consiglio la facoltà di adeguare le soglie Laps

Con il messaggio N. 7184 del 20 aprile 2016 (cfr. pag. 26), il Consiglio di Stato aveva proposto di delegare a sé la competenza di decidere se e in che misura le soglie Laps dovessero essere adeguate, così da poter disporre di un maggior margine di manovra in termini finanziari. Nella sua seduta del 20 settembre 2016 il Parlamento aveva approvato questo principio, ancorandolo all'art. 10 cpv. 2 Laps.

Contestualmente all'adeguamento dell'importo delle rendite del primo pilastro e dei limiti di fabbisogno delle PC, il Consiglio di Stato ha già fatto uso di tale facoltà, di modo che dal 2019 le soglie sono state aumentate dello 0.9%, cioè la stessa percentuale utilizzata per le prestazioni federali. Per il 2019 e il 2020 le soglie sono così le seguenti (cfr. decreto esecutivo concernente la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 12 dicembre 2018²²).

Tabella 15; Soglie d'intervento Laps 2018-2020 applicabili a ISD, AFI e API

Membro dell'UR	Soglia 2018 (CHF/anno)	Soglia 2019 e 2020 (CHF/anno)
Titolare del diritto	17'441	17'598
Prima persona supplementare	8'591	8'668
Seconda persona supplementare	6'402	6'460
Terza persona supplementare	4'896	4'940
Quarta e ogni ulteriore persona supplementare	4'879	4'923

Fonte: Dati IAS

Per garantire una coerenza interna tra le prestazioni sociali cantonali ed evitare un incremento del divario fra la soglia d'intervento Laps e quella dell'assistenza sociale, dal 2019 sono state adeguate anche le soglie di quest'ultima prestazione, e meglio nei termini che seguono (cfr. direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2019 del 21 dicembre 2018²³).

Chiediamo che l'aumento di 5.0 mio di Fr, previsto dal 2020, sia attuato a partire dal 2019." (7582 R2, pag. 4 capitolo 3.1).

²¹ RL 853.320.

²² RL 870.130.

²³ RL 871.115.

Tabella 16; Forfait per il mantenimento 2018-2019 applicabili alla prestazione assistenziale

Persone dell'UR	Forfait globale per il mantenimento 2018 (CHF/mese)	Forfait globale per il mantenimento 2019 (CHF/mese)
1 persona	986	995
2 persone	1'509	1'523
3 persone	1'834	1'851
4 persone	2'110	2'129
5 persone	2'386	2'407
Per ogni persona supplementare	200	202

Fonte: Dati DASF

Si reputa che il compito di stabilire le soglie d'intervento valide per le ISD, gli AFI e gli API debba essere lasciato al Consiglio di Stato. Oltre che coerente con quanto avviene per la prestazione assistenziale (il compito è del Dipartimento), si reputa che il Consiglio di Stato abbia dato prova di responsabilità, adeguando le soglie dal 2019 e proponendo ulteriori miglioramenti con il presente messaggio.

Conformemente a quanto precisato in occasione della sessione parlamentare del 20 settembre 2016, e meglio che la delega al Consiglio di Stato va intesa nel senso di un "adeguamento verso l'alto" (cfr. verbale della seduta XIII di martedì 20 settembre 2016), per chiarezza proponiamo di esplicitare questo principio all'art. 10 cpv. 2 Laps.

In conclusione e sulla base delle considerazioni esposte in precedenza, si chiede al Parlamento di non dar seguito a quanto chiesto con l'atto parlamentare in oggetto.

13.2 Iniziativa parlamentare generica del 3 giugno 2019 presentata da Ivo Durisch e cofirmatati per il Gruppo socialista "Ripristinare le basi legali in vigore precedentemente alla manovra finanziaria del 2016 per quanto riguarda l'adeguamento delle soglie di intervento nella Legge sugli Assegni famigliari (LAF)" (IG 682)

Questa iniziativa, in pratica, è la gemella della precedente: se con l'altra si chiede di ripristinare le basi legali ante 2017 con riferimento alle soglie d'intervento previste dalla Laps, con questa si chiede la medesima cosa ma con riferimento alla Laf.

Ora, l'unica soglia d'intervento prevista dalla Laf è quella relativa ai massimali dell'AFI che, come già detto, non sono stati modificati con la manovra finanziaria 2016 "allo scopo di evitare un trasferimento di costi sulle prestazioni assistenziali" (messaggio N. 7184 del 20 aprile 2016 pag. 26). Al contrario, i massimali erogabili a titolo di AFI sono stati aumentati dal 2019, contestualmente all'aumento delle soglie Laps (decreto esecutivo concernente la legge sugli assegni di famiglia del 12 dicembre 2018²⁴) e con questo messaggio se ne propone un ulteriore aumento. Il Consiglio di Stato ha deciso di aumentare l'importo AFI, portandolo a CHF 2'400 all'anno per figlio (CHF 200 al mese per 12 mesi), a beneficio di 480 UR (vedi capitolo 3.2 del presente messaggio).

Non v'è quindi alcun intervento legislativo che debba essere attuato per concretizzare quanto chiesto in primis con l'atto parlamentare in parola.

L'iniziativa chiede anche di ritornare al Gran Consiglio la facoltà di adeguare gli importi massimi di AFI, ciò che implicherebbe una modifica dell'art. 49 cpv. 3 Laf.

²⁴ RL 856.130.

A nostro avviso il compito di determinare gli importi massimi dell'AFI deve essere lasciato al Consiglio di Stato, coerentemente con la decisione adottata dal Parlamento poco meno di 3 anni fa e considerate le decisioni di questo Esecutivo che li ha aumentati nel 2019. Come per le soglie Laps, conformemente a quanto precisato in occasione della sessione parlamentare del 20 settembre 2016, e meglio che la delega al Consiglio di Stato va intesa nel senso di un "*adeguamento verso l'alto*" (cfr. verbale della seduta XIII di martedì 20 settembre 2016), per chiarezza proponiamo di esplicitare questo principio all'art. 49 cpv. 3 Laf.

14. COMMENTO ALLE MODIFICHE DI LEGGE

Art. 6 cpv. 1 lett. a Laps

Onde estendere la franchigia del 20% sul reddito da lavoro a tutte le prestazioni armonizzate Laps (attualmente già utilizzata per la sola prestazione assistenziale), con un massimale di CHF 500, viene modificato l'art. 6 cpv. 1 lett. a Laps (per le ISD, gli AFI e gli API); questa modifica è connessa con quella relativa all'art. 22 lett. a cfr. 5 prima frase Las (per la prestazione assistenziale).

Coerentemente con quanto già previsto dall'attuale legislazione, per le ISD, gli AFI e gli API il reddito da lavoro considerato è soltanto quello dei figli maggiorenni dell'UR (artt. 6 cpv. 4 Laps e 3 cpv. 1 RLaps).

Sono interessati soltanto i redditi da attività lucrativa effettivi, ad esclusione quindi delle rinunce di reddito, dei redditi minimi per attività indipendente o dei redditi ipotetici previsti dalla Laf.

Art. 8 cpv. 1 lett. g Laps

Questo adeguamento concretizza il passaggio dall'attuale (premio ordinario) al nuovo parametro di spesa per la cassa malati (premio effettivo) per il calcolo delle prestazioni Laps armonizzate.

Art. 10 cpv. 2 Laps

La modifica esplicita il principio secondo il quale il Consiglio di Stato può decidere se ed in che misura aumentare le soglie Laps.

Art. 48 Laf

Il marginale viene modificato dall'attuale *Limite di età del figlio* a *Estinzione del diritto*.

Art. 49 cpv. 2 Laf

L'art. 49 cpv. 2 Laf è abrogato, cosicché gli assegni familiari federali non siano più dedotti dall'importo dell'AFI.

Art. 49 cpv. 3 Laf

La modifica esplicita il principio secondo il quale il Consiglio di Stato può decidere se ed in che misura aumentare gli importi massimi dell'AFI.

Art. 53 Laf

La modifica concretizza l'estensione della durata del diritto all'API fino alla fine del mese di agosto dell'anno in cui il figlio compie i 4 anni, indipendentemente se lo stesso è stato o meno iscritto e frequenta la SI.

Viene anche modificato il marginale, dall'attuale *Limite di età del figlio a Estinzione del diritto*.

Art. 54 Laf

Il (nuovo) art. 54 Laf, nella sostanza, riprende il contenuto dell'attuale art. 54 cpv. 1 Laf ma senza più far riferimento al limite di età del figlio a 3 anni, riferimento che non è coerente rispetto a quanto sancito dall'art. 53 Laf (sia nella versione attuale che in quella qui proposta). Trattasi, di fatto, di una modifica di tipo formale.

Nel contempo, viene abrogato l'art. 54 cpv. 2 Laf per fare in modo che gli assegni familiari federali non vengano più dedotti dall'importo dell'API.

In conclusione, il (nuovo) art. 54 Laf va a sovrasciversi all'attuale art. 54 cpvv. 1 e 2 Laf.

Art. 32a cpvv. 2, 3 e (nuovo) 4 LCAMal

L'adeguamento di queste disposizioni esplicita l'aumento delle costanti e la delega al Consiglio di Stato di determinare se e di quanto aumentarle.

Art. 37 cpv. 2 LCAMal

La normativa è modificata per concretizzare l'aumento del coefficiente cantonale di finanziamento.

Art. 43 cpv. 2 LCAMal

L'aumento dell'importo della Ripam per i beneficiari delle prestazioni armonizzate Laps (ISD, AFI, API e prestazione assistenziale) viene concretizzato con l'adeguamento di questa normativa, nel senso che all'importo massimo (art. 34 LCAMal) non verrà più applicato – in diminuzione del medesimo – un coefficiente di finanziamento.

Art. 22 lett. a cfr. 5 prima frase Las

La modifica concretizza l'aumento dell'importo massimo non computabile, dagli attuali CHF 350 a CHF 500 al mese, per la prestazione assistenziale; questo adeguamento è connesso con la modifica dell'art. 6 cpv. 1 lett. a Laps (per le ISD, gli AFI e gli API).

Sono interessati soltanto i redditi da attività lucrativa effettivi, ad esclusione quindi delle rinunce di reddito, dei redditi minimi per attività indipendente o dei redditi ipotetici previsti dalla Laf.

Art. 22 lett. a cfr. 5 seconda frase Las

La modifica concretizza l'aumento dagli attuali CHF 200 ai CHF 500 al mese.

15. ENTRATA IN VIGORE

Le modifiche di legge proposte con gli allegati disegni di legge richiedono l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio (cfr. art. 5 cpv. 3 legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986).

Si propone di demandare al Consiglio di Stato la facoltà di decidere la data di entrata in vigore delle modifiche di legge proposte, allo scopo di consentire a tutte le amministrazioni coinvolte di rivedere le loro procedure, sia dal punto di vista informatico che dal punto di vista amministrativo.

Si segnala che le misure relative alla Ripam non potranno essere messe in vigore prima del 2021 in quanto le modifiche proposte richiedono la riorganizzazione di diverse

procedure presso tutti gli uffici coinvolti, la formazione del personale negli uffici e negli sportelli comunali Laps, nonché una modifica sostanziale del programma informatico utilizzato per l'erogazione delle varie prestazioni Laps.

16. CONCLUSIONI

Con il presente messaggio il Consiglio di Stato dimostra di credere fermamente nella necessità di sostenere le fasce della popolazione economicamente più deboli, intervenendo nel contempo a favore anche del ceto medio.

A questo proposito il Governo ritiene necessario attuare misure efficaci, concrete e mirate.

In primo luogo si vogliono aumentare i sussidi sui premi di cassa malati, potenziando l'aiuto e allargando la cerchia dei beneficiari. Dal punto di vista amministrativo, si semplifica inoltre il processo, migliorando la rapidità e la trasparenza del sistema di erogazione, a vantaggio sia dei cittadini sia dei servizi coinvolti.

Secondariamente, si vogliono rafforzare le prestazioni a favore delle famiglie beneficiarie degli assegni di prima infanzia ed integrativi, con un importante investimento dedicato a questo fondamentale strumento della politica familiare ticinese.

Da ultimo, con le modifiche di legge proposte si introduce e si estende la franchigia sul reddito, così da sostenere gli sforzi dei beneficiari di aiuti che con il proprio lavoro si impegnano per diventare autosufficienti, oppure nel caso degli apprendisti a proseguire e completare la loro formazione.

Con queste considerazioni si chiede al Gran Consiglio di approvare le allegate modifiche legislative.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Christian Vitta

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

ALLEGATO 1

Esempi confronto situazione attuale / proposta (parametri annui): franchigia sul reddito da lavoro e quota esente apprendisti



<u>INDENNITÀ STRAORDINARIE DISOCCUPAZIONE</u>	<u>Situazione attuale:</u> nessuna franchigia	<u>Proposta:</u> franchigia 20% max 500/mese
Famiglia biparentale - 1 figlio, padre ex indipendente, madre lavoro parziale		
Soglie Laps 3 persone	32'726	32'726
Spese riconosciute (affitto, cassa malati e oneri sociali)	30'364	30'364
Franchigia sul reddito	0	4'000
Reddito computabile coniuge	-20'000	-20'000
Assegno familiare di base	-2'400	-2'400
Sussidio Cassa malati	-8'900	-8'900
Lacuna di reddito Laps	31'790	35'790
Prestazione ISD mensile	2'649	2'983



<u>ASSEGNO INTEGRATIVO (AFI)</u>	<u>Situazione attuale:</u> nessuna franchigia	<u>Proposta:</u> franchigia 20% max 500/mese
Famiglia biparentale - 2 figli, padre salariato		
Soglie Laps 4 persone	37'666	37'666
Spese riconosciute (affitto, cassa malati e oneri sociali)	30'364	30'364
Franchigia sul reddito	0	6'000
Reddito lavoro	-53'000	-53'000
Assegno familiare di base	-4'800	-4'800
Sussidio Cassa malati	-9'965	-9'965
Lacuna di reddito Laps	265	6'265
Prestazione AFI mensile	22	522

<u>ASSEGNO DI PRIMA INFANZIA (API)</u>	<u>Situazione attuale:</u>	<u>Proposta:</u>
Famiglia biparentale - 2 figli, padre salariato	nessuna franchigia	franchigia 20% max 500/mese
Soglie Laps 4 persone	37'666	37'666
Spese riconosciute (affitto, cassa malati e oneri sociali)	30'364	30'364
Franchigia sul reddito	0	6'000
Reddito lavoro	-40'000	-40'000
Assegno familiare di base	-4'800	-4'800
Sussidio Cassa malati	-9'965	-9'965
Lacuna di reddito Laps	13'265	19'265
Prestazione AFI mensile	1'105	1'139
Prestazione API mensile	0	466

<u>PRESTAZIONE ASSISTENZIALE</u>	<u>Situazione attuale:</u>	<u>Proposta:</u>
Famiglia monoparentale - 1 figlio apprendista	franchigia 20% max 350/mese; quota non computata apprendisti 200/mese	franchigia 20% max 500/mese; quota non computata apprendisti 500/mese
Soglie Las 2 persone	18'276	18'276
Spese riconosciute (affitto, cassa malati e oneri sociali)	20'600	20'600
Quota esente (apprendista)	2'400	6'000
Reddito lavoro apprendista	-14'400	-14'400
Assegno familiare di base	-3'000	-3'000
Sussidio Cassa malati	-5'215	-5'215
Lacuna di reddito Las	18'661	22'261
Prestazione assistenziale mensile	1'555	1'855

ALLEGATO 2





Disegno di

LEGGE

sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps); modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 ottobre 2019 n. 7726 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1 lett. a)

- a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non viene computata per ogni membro dell'unità di riferimento una quota pari al 20% del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese;

Art. 8 cpv. 1 lett. g)

- g) i premi effettivi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento dell'importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);

Art. 10 cpv. 2

²Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono aumentate.

II

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 ottobre 2019 n. 7726 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 è modificata come segue:

- | | |
|--|--|
| B. Estinzione del diritto | Art. 48 |
| | Art. 49 cpv. 2 e 3 |
| | ² <i>Abrogato</i> |
| | ³ Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono aumentate. |
| B. Estinzione del diritto | Art. 53 |
| | Il diritto all'assegno si estingue alla fine del mese di agosto dell'anno in cui il figlio compie i quattro anni. |
| C. Importo massimo dell'assegno | Art. 54 |
| | L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle soglie d'intervento definite dalla Laps corrispondenti al numero dei membri dell'unità di riferimento. |

II

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal); modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 ottobre 2019 n. 7726 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal) è modificata come segue:

Art. 32a cpv. 2, 3 e 4 (nuovo)

²Per le unità di riferimento senza figli, il reddito disponibile massimo è definito come segue:

RDM = costante del 3.8 x 50% del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della Laps applicabile all'unità di riferimento.

³Per le UR con figli, il reddito disponibile massimo è definito come segue:

RDM = [costante del 4.7 + (1 - (*n. figli*) / 10)] x 50% del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della Laps applicabile all'unità di riferimento.

⁴Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura aumentare le costanti per il calcolo del reddito disponibile massimo.

Art. 37 cpv. 2

²Il coefficiente cantonale di finanziamento è pari al 76.5%.

Art. 43 cpv. 2

²La riduzione dei premi corrisponde all'importo massimo ai sensi dell'art. 34.

II

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 ottobre 2019 n. 7726 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 è modificata come segue:

Art. 22 lett. a) cifra 5

5. non viene computata per ogni membro dell'unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.

II

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.